



Decreto sicurezza energetica D.L. 181 / A.C. 1606

Dossier n° 59 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
19 dicembre 2023

[Informazioni sugli atti di riferimento](#)

Contenuto

L'**articolo 1** reca misure finalizzate ad **accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia**.

In particolare, il **comma 1** dispone che - **fino al 31 dicembre 2030 - nel caso di più istanze** concorrenti per la concessione della **medesima superficie pubblica**, gli enti interessati debbano accordare una **preferenza** - ai fini dell'individuazione del concessionario - ai **progetti di impianti fotovoltaici o eolici** volti a soddisfare il **fabbisogno energetico delle imprese cd. elettrivore** (iscritte all'apposito elenco presso la CSEA). Il **comma 2** demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione, entro l'8 febbraio 2024, di un **meccanismo** per lo **sviluppo di nuova capacità di generazione** di energia elettrica **da fonti rinnovabili** da parte delle imprese elettrivore, secondo **criteri dettagliati** nelle **lettere da a) ad n)** del medesimo comma. Il meccanismo prevede anche la facoltà delle imprese interessate di richiedere al GSE un'anticipazione di parte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di nuova realizzazione, o oggetto di potenziamento che le medesime si impegnano a realizzare, nelle more dell'entrata in esercizio degli impianti interessati. L'anticipazione è restituita al GSE dalle imprese beneficiarie secondo specifiche condizioni e tempistiche. Il **comma 3** demanda ad **ARERA** la definizione delle **modalità per la copertura** di taluni oneri derivanti dal suddetto meccanismo, specificando che la **copertura** è assicurata **a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico** destinata al sostegno delle **fonti rinnovabili**. Infine, il **comma 4**, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, consente al **GSE** di accedere ai dati presenti nel **Sistema informativo integrato (SII)** istituito **presso la società Acquirente Unico S.p.A.**

L'**articolo 2** sostituisce l'articolo 16 del D.L. n. 17/2022, al fine di **ridefinire la normativa** - già ivi contenuta - volta all'**incremento della produzione nazionale di gas naturale** da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico (**comma 1**). L'articolo altresì **qualifica** come **interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti** le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di **terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore** e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (**comma 2**).

L'**articolo 3** modifica e integra la disciplina delle **concessioni geotermoelettriche**. In particolare, il **comma 1, lettera a)**, proroga il **termine di durata delle concessioni** geotermoelettriche in essere, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** (lett. a), **n. 2**) e fissa, per le suddette concessioni, il **termine per l'indizione della gara** - ai fini di una loro riassegnazione - **in due anni** prima della loro scadenza, anziché in tre anni (lett. a), **n. 1**). Il medesimo comma 1, alla **lettera b)**, prevede - attraverso una nuova disciplina che viene introdotta nel D.lgs. n. 22/1010 - la **possibilità per il concessionario uscente** di presentare - **entro e non oltre il 30 giugno 2024** - un **Piano pluriennale per la promozione degli investimenti** che, se approvato dall'autorità competente, consente di rimodulare l'esercizio della concessione, **anche sotto il profilo della durata**, la quale comunque non è superiore a **20 anni (comma 1, lett. b))**.

L'**articolo 4** reca diverse disposizioni volte ad incentivare le Regioni ad adottare misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, istituendo un apposito fondo e prevedendo una serie di misure funzionali alle suddette finalità.

L'**articolo 5** istituisce, al **comma 1**, un **meccanismo** per la contrattualizzazione di **capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili**. Il **comma 2** prevede che, **fino alla data di entrata in operatività del suddetto meccanismo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024**, agli impianti da bioliquidi sostenibili si applicano **prezzi minimi garantiti** definiti dall'ARERA. Il **comma 3**, infine, prevede che il **decreto di istituzione della Commissione preposta all'esame delle proposte di modifica e integrazione dell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, sulla disciplina dei combustibili**, sia adottato

dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica senza necessità del concerto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* (lett. a)) e che a tale Commissione non partecipino rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (lett. b)).

L'articolo 6, comma 1, prevede che, **nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria in impianti già dotati di sistemi di raffreddamento ad acqua, che non comporti incremento della potenza elettrica e che avvenga su superfici all'interno delle centrali esistenti, costituisca modifica non sostanziale** e sia subordinata alla sola **comunicazione preventiva** al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. In materia di **valutazione di impatto ambientale**, i medesimi interventi possono essere sottoposti alla procedura cd di **pre-screening**; analogamente, ai fini dell'**autorizzazione integrata ambientale**, le **modifiche** progettate sono **comunicate** all'autorità competente, la quale, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano sostanziali, ne dà notizia al gestore per la presentazione di una nuova istanza di autorizzazione (**comma 2**). I suddetti interventi, infine, **non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, se realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale termoelettrica** (**comma 3**).

L'articolo 7 apporta alcune modifiche al [decreto legislativo n. 162 del 2011](#) al fine di colmare alcune lacune della **disciplina in materia di cattura e stoccaggio della CO2 (Carbon Capture and Storage - CCS)**, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il **rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO2**. In base agli elementi forniti dalla relazione illustrativa di accompagnamento del provvedimento in esame l'urgenza delle misure proposte deriva **dall'esigenza di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030** e di fornire quanto prima alle imprese con processi cosiddetti "*Hard To Abate*" (ed al settore termoelettrico a gas) strumenti efficaci ed efficienti di decarbonizzazione dei loro processi produttivi mettendole al riparo dal rischio di un aumento dei costi di produzione con connesse problematiche di competitività.

L'articolo 8 prevede **l'individuazione, in due porti del Mezzogiorno**, previa acquisizione di manifestazioni di interesse presentate dalle Autorità di sistema portuale, **delle aree demaniali marittime da destinare** alla realizzazione di un **polo strategico nazionale nel settore** della progettazione, della produzione e dell'assemblaggio di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di **energia eolica in mare**.

L'articolo 9 dispone e disciplina, ai **commi da 1 a 4**, la realizzazione da parte di **Terna S.p.A.**, entro il 7 giugno 2024, di un **Portale digitale** che consenta al **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, al **Ministero della cultura**, all'**Arera** e alle **regioni e province autonome** l'accesso a dati e informazioni sugli **interventi di sviluppo della rete** elettrica di trasmissione nazionale e sulle **richieste di connessione**. Ai **commi da 5 a 9**, prevede che, **fino al 31 dicembre 2026**, la **realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti fino a 30 kV**, prevista nell'ambito di **progetti** ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del **PNRR**, nonché la realizzazione delle **opere accessorie** indispensabili all'attuazione dei progetti stessi, siano **sottoposti a semplice denuncia di inizio lavori, a meno che non sussistano vincoli** ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa eurounitaria ovvero occorra l'acquisizione della **dichiarazione di pubblica utilità** o l'autorizzazione in **variante agli strumenti urbanistici**. In questi casi, i suddetti interventi sono sottoposti ad un'autorizzazione unica, secondo le norme regionali applicabili, rilasciata a valle di una **conferenza di servizi semplificata**, nel corso della quale le **amministrazioni hanno trenta giorni per esprimersi**. L'istanza di autorizzazione unica si intende comunque **accolta qualora, entro novanta giorni** dalla data di presentazione della medesima, **non sia stato comunicato un provvedimento di diniego** ovvero **non sia stato espresso un dissenso motivato**, da parte di un'**amministrazione preposta alla tutela paesaggistico-territoriale o dei beni culturali**.

L'articolo 10 contiene alcune disposizioni volte a finanziare dei progetti di realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

L'articolo 11 reca numerose modifiche alla disciplina per l'individuazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi da realizzare nell'ambito del Parco Tecnologico. La maggior parte di tali modifiche è finalizzata a disciplinare un procedimento alternativo, a quello attualmente previsto per l'individuazione del sito del Deposito (che si basa sulla redazione di una Carta nazionale delle aree idonee - CNAI), che prevede la presentazione di autocandidature e, sulla base di queste, la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidatate (CNAA).

L'articolo 12 attribuisce all'**ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)** il compito di istituire un **registro delle diverse tipologie di moduli fotovoltaici**,

suddiviso in tre sezioni in base alle specifiche caratteristiche territoriali e qualitative, al fine di realizzare una mappatura dei prodotti disponibili sul mercato.

L'**articolo 13** rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (a norma del quale il Fondo può intervenire, in conformità alla normativa dell'UE, attraverso l'assunzione di capitale di rischio, la concessione di finanziamenti in modalità diretta o indiretta e il rilascio di garanzie).

L'**articolo 14, comma 1**, stanziava un milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di **campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela** nel settore elettrico. Al **comma 2**, trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul **fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori** di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità. Il **comma 3** disciplina il **servizio di vulnerabilità**, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite dall'ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico. Il **comma 4** abroga la norma che prevedeva l'inserimento di una **clausola sociale** nell'affidamento del servizio a tutele graduali per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che **le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di contact center sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore**. Il **comma 5** prevede che **l'addebito diretto autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele graduali o di vulnerabilità**. Il **comma 6** dispone che l'ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele graduali, assegnando un termine **tra il 9 e il 10 gennaio 2024** per la **presentazione delle offerte da parte degli operatori**, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici. Il **comma 7** prevede che **Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele graduali e che l'ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio**.

L'**articolo 15** reca modificazioni alla normativa vigente inerente le tipologie di danno per le quali sono erogabili **contributi economici** finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle **regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** interessati dagli **eventi alluvionali** verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 con particolare riferimento ai **danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità**.

L'**articolo 16** consente, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, di escludere l'obbligo di applicare determinati requisiti minimi energetici, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'**articolo 17** prevede che le **imprese agricole**, ubicate nella **regione Toscana**, che hanno subito **danni in conseguenza degli eventi atmosferici** verificatisi nei mesi di ottobre e di novembre 2023, possono **accedere alle misure di indennizzo**- di cui all'articolo 5, D. Lgs. n.102/2004 - anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative (**comma 1**). Inoltre, la regione Toscana può deliberare la proposta di **declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici** entro il termine perentorio di **sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto** (comma 2).

L'**articolo 18**, al **comma 1**, dispone l'applicazione - nei **territori della Regione Toscana** interessati dagli eventi alluvionali verificatisi dal 2 novembre 2023 – del **regime di aiuto per le aree di crisi industriale** (D.M. 24 marzo 2022). Le agevolazioni si applicano ai sensi della disciplina sugli **aiuti di Stato "de minimis"** e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE per categoria. Per disciplinare l'attuazione degli interventi, il comma demanda al Ministero delle imprese e del *made in Italy* la sottoscrizione di un apposito **accordo di Programma** con la Regione Toscana. Per le finalità di cui al comma 1, il **comma 2** destina risorse disponibili, sino a **50 milioni** di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'**articolo 19, comma 1**, consente il riutilizzo dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere, in ambienti terrestri e marino-costieri, anche per singola frazione granulometrica, senza più prevedere l'emanazione di un regolamento ministeriale, per disciplinare le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili.

Il **comma 2** dispone l'abrogazione della norma che prevede la rideterminazione delle modalità di riscossione degli oneri generali di sistema elettrico. Il **comma 3** sopprime la previsione dettata dall'art. 19-ter del D.L. 17/2022 relativa alla emanazione di un regolamento ministeriale per stabilire gli *standard* tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica degli enti locali. Il **comma 4** prevede l'abrogazione della disposizione (introdotta con il decreto-legge 176/2022) che consente al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di accedere, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas.

L'**articolo 20** autorizza il **Ministro dell'economia e delle finanze** ad apportare con propri decreti le **occorrenti variazioni di bilancio**, ai fini dell'immediata **attuazione** delle **disposizioni** recate dal **provvedimento**, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a **2 distinte finalità**: in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Ciò premesso, *si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all'articolo 11 (Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi) e 19, comma 1 (Riutilizzo dei materiali di dragaggio).*

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 63 commi 11 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi: in particolare, è prevista l'adozione di 4 decreti ministeriali e di 6 provvedimenti di altra natura; in 1 caso è inoltre previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

L'**articolo 11, comma 1, lettera c), numero 4)**, al fine di disciplinare la procedura per la localizzazione del sito per il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nell'ambito del Parco Tecnologico da seguire in caso di approvazione della Carta nazionale delle aree autocandidata (CNA), inserisce due nuove disposizioni (commi 6-bis e 6-ter) all'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31); in particolare, il nuovo comma 6-ter dispone che, con riferimento a ciascuna area autocandidata, la Sogin S.p.A., entro quindici mesi dal perfezionamento dell'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree autocandidata, effettua le indagini tecniche nel rispetto delle modalità definite dall'Agenzia, che vigila sull'esecuzione delle indagini tecniche, ne esamina le risultanze finali ed esprime al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica parere vincolante sulla idoneità del sito proposto; in proposito, si ricorda che il riferimento all'Agenzia, contenuto nel citato comma 6-ter è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'[articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99](#) coerentemente con la definizione di cui all'articolo 2, lettera a) del citato decreto legislativo 31 del 2010; tuttavia, a seguito della soppressione della citata Agenzia (disposta con il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), il richiamato articolo 29 della legge n. 99 del 2009 è stato a sua volta abrogato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il quale, all'articolo 9 comma 2, dispone che ogni riferimento all'Agenzia per la sicurezza nucleare è ora da intendersi rivolto all'ISIN - [Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione](#), che ne assume le funzioni e i compiti; alla luce di questa ricostruzione.

Ciò premesso, *si valuti pertanto l'opportunità di approfondire la formulazione della disposizione in esame, al fine di sostituire esplicitamente il riferimento all'Agenzia, oramai soppressa, con quello all'ISIN ovvero facendo riferimento esplicito ad altri eventuali enti competenti nel settore, coordinando conseguentemente anche la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31.*